



COMUNE di MOZZO

Provincia di Bergamo

COPIA

DELIBERAZIONE N. 44

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO:

Modifica al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione nr. 11 del 9 giugno 2020.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisette** del mese di **novembre** alle ore 18:25, nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1. Ubiali Gianluigi	Sindaco	Presente
2. BARI Barbara	Consigliere	Presente
3. PLEBANI Costantino	Consigliere	Presente
4. BELLINI Giovanna	Consigliere	Presente
5. BRENA Silvia	Consigliere	Presente
6. CONSOLI Rossano	Consigliere	Presente
7. CORNOLTI Gloria	Consigliere	Presente
8. BATTOCLETTI Guglielmo	Consigliere	Presente
9. BOLIS Andrea	Consigliere	Assente
10. MAZZOLENI Enzo	Consigliere	Presente
11. REMONDINI Emilia	Consigliere	Presente
12. PAGANI Roberto	Consigliere	Presente
13. BALSAMINI Stefania	Consigliere	Presente

Totale presenti: 12

Totale assenti: 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig.a Alessandra Omboni la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gianluigi Ubiali -Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto all'Ordine del Giorno.

In Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Mazzoleni Enzo (gruppo consiliare "Mozzo è Importante") sottolinea che influisce poco nella casse del comune.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, afferma che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, comma 777, della predetta legge lascia ferme le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del d.lgs. 446/1997 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono esercitare nella disciplina regolamentare dell'IMU;
- l'art. 1, comma 780, della legge 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni che disciplinavano l'IMU fino all'anno 2019;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 09.06.2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta Imu;

Dato atto che ai sensi del comma 754 art. 1 legge 160/2019 per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota stabilita per legge è la seguente:

Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)

- Aliquota stabilita dalla legge: 0,86%
- Aliquota minima che può essere stabilita dal comune: 0
- Aliquota massima che può essere stabilita dal comune: 1,06%
- Ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019): 1,14%

Dato atto che questa Amministrazione, in coerenza con le linee programmatiche di governo, da sempre attenta alle esigenze sociali, si occupa di programmare, erogare e valutare i servizi e le prestazioni socioassistenziali per supportare i cittadini in difficoltà; questo include l'aiuto a famiglie, anziani e persone con disabilità, il sostegno economico, l'orientamento ai servizi e interventi specifici per favorire l'inclusione e migliorare la qualità della vita;

Considerato che nell'ambito di tale attività, l'Amministrazione intende dare concreto rilievo anche alle disposizioni contenute nella legge 22 giugno 2016, nr. 112, legge "**Dopo di Noi**", che consente ai Comuni di

concedere esenzioni o agevolazioni sull'IMU per gli immobili destinati a trust a favore di persone con disabilità grave, nel rispetto delle disposizioni tributarie e fiscali in materia;

Richiamato in modo esplicito l'art. 6 comma 8 della legge 112/2016 che recita:

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'art. 7 comma 743 della legge 160/2019 (cfr art. 9 comma 1 legge 23/2011 abrogato);

Precisato che l'esenzione IMU applicabile nell'ambito delle facoltà di cui all'art. 1 c. 754 della legge 160/2019, nella casistica sopraindicata:

-è legata alla costituzione di un trust, un vincolo di destinazione o un fondo speciale, cioè strumenti creati dalla Legge 112/2016 per proteggere il patrimonio destinato a persone con disabilità grave. Il trust risulta essere un insieme di rapporti e beni formalmente intestati al trustee nell'esclusivo interesse del beneficiario, quale unico soggetto al quale è destinato il bene o il fondo, giusta Convenzione de L'Aja del 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, ratificata dall'Italia con la Legge n. 364/1989 ed in vigore dal 1° gennaio 1992.

-si applica agli immobili che sono stati conferiti in questi specifici strumenti per il supporto della persona con disabilità, cosiddetto "trust trasparente";

- non è una conseguenza automatica dell'essere beneficiari di una legge sul "Dopo di Noi", ma richiede un'apposita disposizione da parte degli enti locali;

Dato atto che le tariffe IMU approvate con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 46 del 26.11.2024, ricomprendono nella casistica di cui all'art. 1 c. 754 della legge 160/2019, anche gli immobili conferiti in trust istituito a favore di persone con handicap grave di cui all'art. 6 della legge 112/2016, prevedendo l'aliquota agevolata del 0,4%;

Considerato che questa Amministrazione intende prevedere l'esenzione di tali immobili nel rispetto della potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.lgs. 52/446, introducendo specifica norma regolamentare, modificando conseguentemente l'art. 18 del vigente regolamento come segue:

VERSIONE ATTUALE	VERSIONE MODIFICATA
Art. 18 Altre esenzioni <i>1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:</i> <i>a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</i> <i>b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</i> <i>c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;</i> <i>d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro</i>	Art. 18 Altre esenzioni <i>1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:</i> <i>a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</i> <i>b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</i> <i>c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;</i> <i>d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro</i>

<p>pertinenze;</p> <p>e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;</p> <p>f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.</p>	<p>pertinenze;</p> <p>e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;</p> <p>f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.</p> <p>h) immobili oggetto di "trust trasparente": nell'atto di acquisto deve essere indicato il diritto di abitazione a favore di persone con handicap grave di cui all'art. 6 c.8 della legge 112/2016 finalizzato ad un progetto di autonomia e indipendenza, che consenta il riconoscimento delle agevolazioni ed esenzioni di cui alla lettera g).</p>
---	--

Ritenuto, pertanto, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, di modificare l'art. 18 del vigente regolamento per la disciplina dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 09.06.2020 introducendo l'esenzione IMU per gli immobili oggetto di trust a favore di persone con disabilità grave;

Considerato che la scelta operata con la presente modifica regolamentare, non compromette gli equilibri del presente bilancio né di quelli futuri, stante il riconoscimento di tale esenzione nei casi specifici di trust trasparente;

Richiamati:

-l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

-l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

-l'art. 1, comma 767, della legge 160/2019, ove si prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della

pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Tenuto conto che la modifica regolamentare proposta ha effetto dal 1° gennaio 2026;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario, allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettere a) ed f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge per alzata di mano, essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa;

- 1) di modificare l'art. 18 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con propria deliberazione nr. 11 del 09.06.2020 come segue:

Art. 18 Altre esenzioni

1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e

s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

h) immobili oggetto di "trust trasparente": nell'atto di acquisto deve essere indicato il diritto di abitazione a favore di persone con handicap grave di cui all'art. 6 c. 8 della legge 112/2016 finalizzato ad un progetto di autonomia e indipendenza, riconoscendo le agevolazioni ed esenzioni di cui alla lettera g).

- 2) di dare atto che la modifica introdotta ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal **1° gennaio 2026**;
- 3) di dare mandato al competente responsabile di procedere all'aggiornamento sul sito istituzionale del regolamento IMU contenente la modifica di cui al presente provvedimento;
- 4) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Dopodichè,

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 e per rendere immediatamente operativa la novellata disciplina regolamentare, con votazione unanime espressa nei modi di legge per alzata di mano, essendo n.12 i consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Allegato A: parere del Revisore dei Conti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica e si esprime sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza,

PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DI SETTORE

F.to Giovanna Maffi

(Documento firmato digitalmente)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile e si esprime sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza,

PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Giovanna Maffi

(Documento firmato digitalmente)

Il Presidente
F.to Gianluigi Ubiali
(Documento firmato digitalmente)

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Alessandra Omboni
(Documento firmato digitalmente)

Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 c.1 del D.Lgs. 18.8.00, n.267, è stata pubblicata in copia all'albo pretorio on-line in data **18-12-2025** e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal **18-12-2025** al **02-01-2026**.

Addì **18-12-2025**.

Il Segretario Comunale
F.to Alessandra Omboni
(Documento firmato digitalmente)

Reg. pubbl. n.1374

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addì, 18-12-2025

Il Segretario Comunale
Alessandra Omboni
(Documento firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 c.3 del D.Lgs. n.267/00.

Addì'.....

Il Segretario Comunale

Dott. Luigi Gaggia

Via G. Galilei nr. 57

25128 BRESCIA

C.F.: GGGLGU66D23B157M

Al Signor Sindaco

del Comune di Mozzo

Piazza Costituzione nr. 5

24030 Mozzo (BG)

Brescia, li 13 novembre 2025

Parere n. 16/2025

Oggetto: Modifica al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione nr. 11 del 9 giugno 2020.

Il sottoscritto Gaggia Luigi, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 25 del 15 giugno 2023, Revisore dei Conti del Comune di Mozzo (Bg) per il triennio 2023/2026;

Vista la proposta del Consiglio Comunale nr. 51/2025,

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 09.06.2020 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta Imu;

Verificato che ai sensi del comma 754 art. 1 legge 160/2019 per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, *Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)*, l'aliquota stabilita per legge è la seguente:

- Aliquota stabilita dalla legge: 0,86%
- Aliquota minima che può essere stabilita dal comune: 0
- Aliquota massima che può essere stabilita dal comune: 1,06%
- Ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019): 1,14%

Esaminata la proposta di modifica al vigente regolamento IMU con la quale l'Amministrazione Comunale intende dare concreto rilievo anche alle disposizioni contenute nella legge 22 giugno 2016, nr. 112, legge "Dopo di Noi", che consente ai Comuni di concedere esenzioni o agevolazioni sull'IMU per gli immobili destinati a trust a favore di persone con disabilità grave, nel rispetto delle disposizioni tributarie e fiscali in materia;

Visto l'art. 6 comma 8 della legge 112/2016 che recita:

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'art. 7 comma 743 della legge 160/2019 (cfr art. 9 comma 1 legge 23/2011 abrogato).



Precisato che l'esenzione IMU applicabile nell'ambito delle facoltà di cui all'art. 1 c. 754 della legge 160/2019, nella casistica prevista dal provvedimento sottoposto al presente parere:

- è legata alla costituzione di un trust, un vincolo di destinazione o un fondo speciale, cioè strumenti creati dalla Legge 112/2016 per proteggere il patrimonio destinato a persone con disabilità grave. Il trust risulta essere un insieme di rapporti e beni formalmente intestati al trustee nell'esclusivo interesse del beneficiario, quale unico soggetto al quale è destinato il bene o il fondo, giusta Convenzione de L'Aja del 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, ratificata dall'Italia con la Legge n. 364/1989 ed in vigore dal 1° gennaio 1992.
- si applica agli immobili che sono stati conferiti in questi specifici strumenti per il supporto della persona con disabilità, cosiddetto "trust trasparente";
- non è una conseguenza automatica dell'essere beneficiari di una legge sul "Dopo di Noi", ma richiede un'apposita disposizione da parte degli enti locali;

Dato atto che le tariffe IMU approvate con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 46 del 26.11.2024, ricomprendono nella casistica di cui all'art. 1 c. 754 della legge 160/2019, anche gli immobili conferiti in trust istituito a favore di persone con handicap grave di cui all'art. 6 della legge 112/2016, prevedendo l'aliquota agevolata del 0,4%;

Considerato che l'Amministrazione intende prevedere l'esenzione di tali immobili nel rispetto della potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.lgs. 52/446, introducendo specifica norma regolamentare, modificando conseguentemente l'art. 18 del vigente regolamento come segue:

Versione attuale	Versione modificata
<p>Art. 18 Altre esenzioni</p> <p>1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:</p> <p>a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</p> <p>b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</p> <p>c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;</p> <p>d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</p> <p>e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;</p>	<p>Art. 18 Altre esenzioni</p> <p>1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:</p> <p>a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</p> <p>b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</p> <p>c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;</p> <p>d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</p> <p>e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;</p>

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

h) immobili oggetto di "trust trasparente": nell'atto di acquisto deve essere indicato il diritto di abitazione a favore di persone con handicap grave di cui all'art. 6 c.8 della legge 112/2016 finalizzato ad un progetto di autonomia e indipendenza, che consenta il riconoscimento delle agevolazioni ed esenzioni di cui alla lettera g).

Considerato che la scelta operata con la presente modifica regolamentare, non compromette gli equilibri del presente bilancio né di quelli futuri, stante il riconoscimento di tale esenzione nei casi specifici di trust trasparente;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio e quello di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 e 153 del Tuel D.lgs. 267/2000;

Vista ed ottenuta tutta la documentazione (anche integrativa richiesta agli Uffici) a supporto del presente parere:

Visti inoltre i seguenti documenti:

- lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità,
- Il D.lgs. 267/2000,
- Il D.lgs. 165/2011,

esprime parere favorevole

- in merito all'approvazione della modifica all'art. 18 del vigente regolamento dell'Imu, come sopra indicato,
- dando atto che la deliberazione approvata sarà trasmessa per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021.

Il Revisore Unico dei Conti

Luigi Gaggia



